



Ministero della Salute

DIPARTIMENTO PER LA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA
DELLA SICUREZZA ALIMENTARE E DEGLI ORGANI COLLEGIALI
PER LA TUTELA DELLA SALUTE
DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' E DEI FARMACI VETERINARI
DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA
NUTRIZIONE

Ufficio III

REGIONI E PROVINCE AUTONOME
Assessorati alla Sanità
Servizio Veterinario

e per conoscenza

II.ZZ.SS.

CEA

ISS - Roma

Loro Sedi

OGGETTO: TSE – Regolamento 630/2013/CE del 28 giugno 2013 che modifica gli allegati del Regolamento n. 999/2013/CE.

In data 28 giugno 2013 la Commissione Europea ha approvato il Regolamento n. 630/2013/CE che ha modificato oltre gli allegati I, III, IX, X, anche l'allegato VII, recante nuove disposizioni per il controllo e l'eradicazione delle TSE negli ovini e nei caprini.

Lo stesso introduce nuove misure sanitarie per la gestione dei focolai di scrapie classica ed atipica richiamate dal punto 2.2.2 fino al punto 4.7 del capitolo A. Finanche gli aspetti sanitari relativi al latte e prodotti lattieri sono stati modificati e presenti ai punti 2.2.1 (4° capoverso) 2.2.2.a).

Nelle more di predisporre linee guida, per l'applicazione di un comportamento uniforme rispetto alla normativa attualmente vigente, si informano codeste regioni di quanto segue.

Nel citato allegato, relativamente alle misure sul latte si specifica che, nel caso di accertamento da TSE in un ovino o caprino, nella fase compresa tra il sospetto della presenza di TSE (test rapido positivo) e la sua conferma (CEA di Torino), quando è ancora in corso la prova di esclusione di BSE nonché caratterizzazione del ceppo (ISS Roma), nell'azienda posta sotto controllo ufficiale e vincolo di movimentazione, inteso sia per gli animali che per i prodotti, il latte può essere stoccato e/o avviato alla trasformazione, fermo restando le garanzie di piena tracciabilità del prodotto.

La trasformazione deve avvenire unicamente nel caseificio annesso all'azienda, in maniera e in tempi tali da garantire l'esclusiva lavorazione del solo latte proveniente dall'allevamento focolaio.

Lo stoccaggio deve assicurare che il latte e i predetti prodotti lattiero - caseari siano collocati in area ben identificata o in struttura adibita che ne garantisca l'isolamento e ne impedisca la promiscuità con altro/i prodotto/i di diversa provenienza.

Opportune pratiche di pulizia e sanificazione devono essere applicate alle strutture ed alle attrezzature impiegate per gli scopi di cui sopra.

Si precisa inoltre che i sottoprodotti della trasformazione del latte non possono essere distribuiti sul terreno o avviati in un impianto di biogas o compostaggio se non dopo l'esclusione della BSE; sono pertanto sottoposti alle medesime restrizioni previste per latte e prodotti lattiero - caseari di cui sopra, riguardo l'isolamento, l'identificazione e la tracciabilità.

Nel periodo compreso tra la conferma di scrapie classica e quindi l'esclusione di BSE, fino all'applicazione delle misure sanitarie previste, il latte, i prodotti derivati, nonché loro sottoprodotti non possono essere utilizzati come mangime per i ruminanti ad eccezione di quelli presenti nell'azienda focolaio.

L'impiego come mangime per i non ruminanti è limitato al territorio italiano, il documento commerciale che accompagna le partite di latte e i prodotti lattieri e sottoprodotti della trasformazione del latte, nonché le confezioni contenenti tali partite, devono riportare la dicitura: "non può essere utilizzato nell'alimentazione dei ruminanti". L'impiego e lo stoccaggio di detti mangimi è vietato nelle aziende con ruminanti, così come è fatto divieto del loro trasporto in promiscuità con altri alimenti destinati a questa stessa categoria di animali.

La distruzione del latte non è prevista ad eccezione del caso in cui la BSE è stata confermata o non è possibile escluderla. In tale caso è previsto altresì l'abbattimento e la distruzione completa ed immediata di tutti gli animali embrioni ed ovuli individuati mediante l'indagine epidemiologica prevista.

Solo nei casi in cui lo stoccaggio del latte non può essere effettuato e quindi se ne pregiudica la composizione organolettica e futura trasformazione, lo stesso potrà essere indennizzato ai sensi della legge n 218/88.

Inoltre, in riferimento alle misure da adottare per la gestione degli animali dell'azienda focolaio, il nuovo succitato regolamento prevede in generale tre opzioni di intervento:

Opzione 1 - p.2.2.2. b) abbattimento e distruzione completa di tutti gli animali:

oppure in deroga:

p.2.2.2. b) i): macellazione per il consumo umano di tutti gli animali;

p.2.2.2. b) ii): abbattimento e distruzione completa di tutti gli animali ad esclusione degli agnelli e capretti di età inferiore ai 3 mesi;

Opzione 2 - 2.2.2. c) abbattimento e distruzione esclusivamente degli animali risultati suscettibili dalle prove di genotipizzazione, ad eccezione: "dei montoni da riproduzione ARR/ARR, delle femmine con almeno un allele ARR e nessun VRQ, degli ovini con almeno un ARR destinati esclusivamente alla macellazione, degli agnelli e capretti di età inferiore ai 3 mesi destinati al macello (senza genotipizzazione):"

oppure in deroga:

p. 2.2.2. c) i) macellazione per il consumo umano dei soggetti suscettibili

p. 2.2.2. c) ii) differire la genotipizzazione e il successivo abbattimento e distruzione o macellazione per un periodo non superiore ai 3 mesi nel caso in cui il caso index sia confermato in prossimità dell'inizio della stagione dei parti. Le pecore e/o le capre i nuovi nati devono essere isolati dagli ovini e caprini della stessa e di altre aziende durante tutto tale periodo;

p. 2.2.2. c) iii) differire l'abbattimento e distruzione o la macellazione per un periodo massimo di 3 anni dalla conferma del caso index nelle greggi ovine in cui siano compresenti ovini e caprini e il livello di resistenza della stessa popolazione ovini sia estremamente basso.

I montoni da riproduzione con genotipo diverso dall'ARR/ARR sono abbattuti o castrati immediatamente e sono attuate tutte le misure per determinare un rapido incremento della resistenza genetica degli animali in questione.

Opzione 3 - p. 2.2.2. d) mantenimento in vita degli animali qualora sia difficile ottenere ovini di rimpiazzo con genotipi consentiti. la frequenza dell'allele ARR risulta bassa nella razza o nell'azienda, per evitare la riproduzione in consanguineità.

Si fa presente che l'unica disposizione applicabile con decisione diretta da parte dell'autorità locale competente per territorio è l'opzione 2.2.2. c) escludendo le lettere i), ii) ed iii).
L'adozione invece delle restanti misure e deroghe rimane subordinata all'autorizzazione ministeriale.


Si sottolinea la doverosa osservanza di quanto indicato nella nota 11682.

Inoltre, in ragione del nuovo regolamento n.630/2013/CE del 28 giugno, in cui viene descritta una scarsa contagiosità della forma di scrapie atipica (Nor98), in caso di conferma di tale forma atipica, esclusivamente in merito alla limitazione di movimento degli ovini e caprini, tutto quanto disposto ad oggi, viene revocato.


Tutto quanto non espressamente definito nella presente deve essere attuato ai sensi della normativa nazionale e comunitaria vigente.


Si rimane a disposizione per ogni ulteriore ed eventuale chiarimento.

II DIRETTORE GENERALE
(Dr. SILVIO BORRELLO)



II DIRETTORE GENERALE
(Dott.ssa GAETANA FERRI)



Referente 
Vincenzo Ugo Santucci - DGSA Uff. III
u.santucci@sanita.it - 06 5994 6734
Di Sandro Alessandra - DGSA Uff. III
a.disandro@sanita.it - 06 5994 6796